



CITTA' di AVIGLIANA

Provincia di TORINO

ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 55

**OGGETTO: DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVE.
DETERMINAZIONE TARIFFE RELATIVE AL COSTO DI RIPRODUZIONE E
RILASCIO COPIE SINISTRI STRADALI.**

L'anno **2013**, addì **18** del mese di **Marzo** alle ore **15.45** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco - PATRIZIO Angelo	SI
Assessore - MARCECA Baldassare	SI
Assessore - MATTIOLI Carla	SI
Assessore - TAVAN Enrico	SI
Assessore - MORRA Rossella	SI
Assessore - ARCHINA' Andrea	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. SIGOT Livio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Angelo PATRIZIO;

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'**Area Vigilanza n. 162 in data 15/03/2013** allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **“DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVE. DETERMINAZIONE TARIFFE RELATIVE AL COSTO DI RIPRODUZIONE E RILASCIO COPIE SINISTRI STRADALI.”;**

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Visto l'art. 163, comma 3 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in merito all'esercizio provvisorio;

Visto l'art. 1, comma 381 della Legge 24.12.2012 n. 228, -Legge di Stabilità 2013- con cui è stato differito al 30 giugno 2013 il termine di approvazione del bilancio 2013 per gli Enti Locali;

Vista la deliberazione consiliare n. 34 del 26.04.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e pluriennale 2012/2014;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 in data 4/10/2012, dichiarata immediatamente eseguibile e con valenza pluriennale come previsto dal comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento di contabilità, con la quale sono state assegnate ai Direttori di Area le risorse necessarie all'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta dell'**Area Vigilanza** allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

.....

Area Vigilanza.

Alla Giunta Comunale
proposta di deliberazione n. 162
redatta dal Area della Vigilanza

OGGETTO: DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVE. DETERMINAZIONE TARIFFE RELATIVE AL COSTO DI RIPRODUZIONE E RILASCIO COPIE SINISTRI STRADALI.

Su richiesta del Sindaco Angelo PATRIZIO

Premesso che:

PREMESSO che l'art. 22, comma 2, della L. 7/8/1990, n. 241, come modificata dalla L.11/02/05 n.15, stabilisce che "l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa (omissis)" e che il precedente comma 1 definisce documento amministrativo "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico provvedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica delle loro disciplina sostanziale";

ATTESO che l'art. 25 della L. 7/8/1990, n. 241, come modificata dalla L. 11/02/05 n.15, espone i criteri che devono regolare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, specificando che il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, che la richiesta di accesso deve essere motivata, che il semplice esame degli atti è gratuito, mentre il rilascio di copie è soggetto al rimborso del costo di riproduzione, ricerca e visura, oltre al bollo eventuale;

PRECISATO che, in caso di incidente stradale, sono da considerarsi come parti legittimamente interessate per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, e quindi titolari del diritto di accesso agli attinenti documenti amministrativi in forza delle sopra richiamate norme legislative, le persone direttamente coinvolte, i proprietari e i conducenti degli autoveicoli coinvolti, i proprietari di beni qualsivoglia eventualmente danneggiati nel sinistro, le compagnie di assicurazione eventualmente impegnate al risarcimento dei danni a persone o cose, i legali rappresentanti delle parti in causa;

RICORDATO che l'art. 12, comma 1, lett. E), del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), annovera fra gli organi di polizia abilitati ai servizi di polizia stradale, fra cui la rilevazione degli incidenti stradali, i Corpi e i Servizi di Polizia Locale, nell'ambito del territorio di competenza;

RICHIAMATO l'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, ove è previsto che "gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi" (c.d. "scambio di generalità");

RICHIAMATO anche l'art. 21, commi da 3 a 6, del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada), il quale prescrive che gli interessati si rivolgono al Comando o Ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente, il quale Ufficio o Comando è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizioni di legge;

POSTO che, presso l'Ufficio di Polizia Locale si rivolgono le persone coinvolte nel sinistro e, per ragioni della loro professione, periti e accertatori delle compagnie di assicurazione per ottenere informazioni quanto più possibile particolareggiate sulle circostanze e sullo svolgimento degli incidenti stradali, necessarie per dirimere questioni legate ai connessi risarcimenti di danni e a eventuali procedimenti giudiziari;

ATTESO che il servizio di rilevazione degli incidenti stradali nell'ambito territoriale di competenza può impegnare il personale dell'Ufficio di Polizia Locale addetto, soprattutto per i necessari rilievi, anche fotografici, e per la stesura e compilazione di planimetrie, di documenti, di relazioni ecc;

CONSIDERATO anche che trattasi di un servizio svolto prevalentemente a beneficio delle compagnie di assicurazione e degli operatori del settore e che, pertanto, per la determinazione delle tariffe del prescritto rimborso delle spese per il rilascio di copie di atti, appare opportuno conteggiare tutte le voci di costo delle operazioni a esse attinenti;

CONSIDERATI i vari elementi che compongono il costo effettivo del rilascio di atti e documenti concernenti incidenti stradali, cioè: il costo medio orario del personale addetto alle rilevazioni, alla ricerca, visura e produzione di copie delle informazioni richieste, il costo delle rappresentazioni fotografiche, delle apparecchiature fotografiche, dell'energia elettrica consumata, gli ammortamenti e il costo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi tecnici, il costo della carta e del materiale vario necessario, senza dimenticare le quote di costi generali che concorrono a formare il costo complessivo;

DATO ATTO che, per il rilascio di copie conformi all'originale per esplicita, espressa richiesta degli interessati, sono inoltre da addebitare l'imposta di bollo e i diritti di segreteria;

RITENUTO pertanto di fissare con il presente provvedimento un importo forfetario come rimborso delle spese per tutte le operazioni necessarie per il rilascio di atti riguardanti incidenti stradali;

VISTI:

- la legge 241/1990 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

1. DI STABILIRE che per la visione ed il rilascio di copie di atti riguardanti sinistri stradali rilevati dall'Ufficio di Polizia Locale sia previsto un rimborso forfetario così disciplinato:

- Sola visione di atti - gratuita;
- Rilascio di copia cartacea di rapporto d'incidente stradale **€ 20,00**;
(Comprensiva di eventuale schizzo di campagna e copia del fascicolo fotografico)
- Rilascio di copia informatica di rapporto d'incidente stradale **€ 15,00**;
(Comprensiva di eventuale schizzo di campagna e copia del fascicolo fotografico)
- Rilascio di copia cartacea a colori delle fotografie **€ 1,00 cad.**;
- Qualora il rilascio degli atti avvenga mediante spedizione postale gli interessati dovranno provvedere anche al pagamento della somma necessaria per la spedizione sulla base delle tariffe applicate da poste italiane.

2. DI STABILIRE che la riscossione delle relative tariffe potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- c/c bancario presso UniCredit Banca SpA – intestato “Comune di Avigliana” IBAN: IT 70 V 02008 30050 000100072831
- c/c postale 30754105 intestato “Comune di Avigliana Servizio Tesoreria” IBAN: IT 90 T 07601 01000 000030754105

3. DI STABILIRE che nel caso la documentazione di cui sopra venga richiesta in copia autenticata, gli interessati dovranno corrispondere l'imposta di bollo nella misura dovuta per Legge.

4. DI DARE atto che la Polizia Locale provvederà al rilascio della documentazione richiesta, previa visione della regolare ricevuta di versamento.

5. DI DARE ATTO che il rilascio della copia è gratuito per le forze dell'ordine, organismi di soccorso, periti e legali incaricati dal Comune, Protezione Civile, Istituzioni pubbliche.

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai direttori dell'Area Vigilanza e Finanziaria per gli atti di rispettiva competenza.

7. DI DICHIARARE, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Avigliana, 15 marzo 2013

Il DIRETTORE AREA VIGILANZA
F.to (Carmelo ROMEO)



Pareri

Comune di Avigliana

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2013 / 162**

Ufficio Proponente: **Polizia Municipale**

Oggetto: **DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVE. DETERMINAZIONE TARiffe RELATIVE AL COSTO DI RIPRODUZIONE E RILASCIO COPIE SINISTRI STRADALI.**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Polizia Municipale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole anche in ordine alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147bis c. 1 del D.Lgs. 267/2000, modificato dall'art. 3 c. 1 lett. d) del D.L. 174/2012.

Data 15/03/2013

Il Responsabile di Settore

Sig. Carmelo ROMEO

Visto contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/03/2013

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Vanna ROSSATO

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
f.to Angelo PATRIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Livio SIGOT

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Livio SIGOT

ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione:

- è stata**
 viene
pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____.
- è stata**
ripubblicata all'Albo Pretorio virtuale on line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____.
- è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;**
- è divenuta esecutiva in data _____**
ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.**
ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Livio SIGOT